

CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EBRAICA

DI ROMA

31 - 3 - 1993

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' EBRAICA DI ROMA

TITOLO I

Organi della Comunità

Art. 1

Organi della Comunità

Sono organi della Comunità l'assemblea, il consiglio, la giunta, il presidente, il rabbino capo, la consulta, i revisori dei conti.

Art. 2

L'assemblea

1. L'assemblea degli iscritti con funzioni consultive e di informazione deve essere convocata con congruo preavviso dal presidente della Comunità :

- a) prima delle elezioni del consiglio della Comunità per la discussione della relazione morale e finanziaria del consiglio uscente e la presentazione dei candidati e dei loro programmi; in tale riunione si possono indirizzare mozioni al consiglio eligendo;
- b) prima delle elezioni dei delegati al congresso dell'Unione per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno del congresso e per la presentazione dei candidati e dei loro programmi.

In entrambi i casi l'assemblea deve essere tenuta almeno sette giorni prima delle elezioni.

2. Il consiglio può deliberare di volta in volta di convocare l'assemblea per discutere problemi di particolare rilevanza.

3. Il consiglio stabilisce di volta in volta le modalità e i tempi della convocazione degli iscritti.

Art. 3

La consulta

1. La consulta della Comunità svolge la funzione dell'assemblea, a norma dell'art. 6 dello Statuto dell'ebraismo italiano, eccetto che nei casi indicati nel precedente articolo. La consulta

deve essere convocata dal suo presidente con avviso da inviarsi a tutti i consultori con almeno dieci giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno:

- a) per esaminare una volta all'anno la relazione del consiglio sull'attività svolta e per dare il proprio parere sugli indirizzi programmatici;
- b) per esaminare e discutere il progetto di bilancio preventivo con la proposta di aliquote dei contributi;
- c) per esaminare e discutere il progetto di bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del revisore dei conti;
- d) per dare il proprio parere sulle proposte di modifica del Regolamento della Comunità ;
- e) per dare il proprio parere sugli acquisti a titolo oneroso, vendite, permuta e costruzioni di immobili da parte della Comunità.

2. I compiti, la composizione, i modi di funzionamento e le modalità di elezione della consulta sono specificati nel Regolamento della consulta e nel Regolamento elettorale della consulta allegati al presente Regolamento.

Art. 4

Il consiglio

1. La composizione del consiglio della Comunità è definita dallo Statuto in base al numero degli elettori.
2. Il consiglio dura in carica quattro anni.
3. L'ufficio di consigliere è gratuito.
4. Le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sulla formazione delle liste dei candidati, sugli adempimenti elettorali, sullo svolgimento delle elezioni, sulla proclamazione degli eletti, sui ricorsi elettorali e sulla attribuzione dei seggi vacanti sono specificate nel Regolamento elettorale della Comunità allegato al presente Regolamento.

Art. 5

Nullità, decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere

1. Spetta al rabbino capo, sentito l'interessato, dichiarare che un consigliere eletto o un consigliere in carica non si pone nelle condizioni previste dell'art. 9 dello Statuto per ricoprire la carica stessa. Il rabbino capo comunica per conoscenza tale dichiarazione al consiglio della Comunità e per competenza alla giunta dell'Unione che, sentito a sua volta l'interessato, si pronuncia con decisione motivata. Tale decisione deve essere comunicata alle parti che entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione possono proporre reclamo, tramite la segreteria dell'Unione delle Comunità ad un collegio composto da un rabbino scelto dall'interessato, da un rabbino scelto dal rabbino che ha effettuato la dichiarazione, da un rabbino

eletto dall'assemblea rabbinica, da tre membri designati dal collegio dei probiviri nel proprio seno e presieduto dal presidente dell'assemblea rabbinica o da un suo delegato. Detto collegio decide in via definitiva.

2. I consiglieri decadono dalla carica per sopraggiunte cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il consiglio ha la facoltà di dichiarare la decadenza dei consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del consiglio. La decadenza è comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la pronuncia di decadenza è ammesso ricorso al collegio dei probiviri da presentarsi entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio dei probiviri, sentite le parti, decide in via definitiva.

3. I consiglieri che si dimettono dalla carica devono darne comunicazione scritta, depositata in segreteria, al presidente della Comunità. Sulle dimissioni si pronuncia il consiglio nella prima riunione utile.

Art. 6

Deliberazioni del consiglio

1. Il nuovo consiglio entra in carica con la prima seduta da convocarsi per l'elezione del presidente, del coordinatore del consiglio e della giunta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a cura del presidente uscente, se rieletto, ovvero del consigliere eletto più anziano nella carica. L'entrata in carica dei consiglieri e le variazioni relative sono comunicate all'Unione entro dieci giorni.

2. Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritenga opportuno e comunque di norma ogni due mesi, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri indirizzata al presidente per deliberare sugli argomenti in essa indicati, entro venti giorni dalla richiesta. Il consiglio è convocato per iscritto dal presidente o da chi ne fa le veci con comunicazione da inviarsi ai consiglieri ed al rabbino capo con almeno dieci giorni di preavviso e con indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, da ratificarsi in apertura di seduta, può essere convocato anche verbalmente e senza preavviso. La convocazione delle riunioni del consiglio aperte al pubblico viene affissa nell'albo della segreteria.

3. Per la validità delle riunioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Se non diversamente disposto dallo statuto, il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

4. Le riunioni del consiglio sono di norma aperte a tutti gli iscritti che ne richiedano l'invito in segreteria entro il giorno precedente la riunione, fino ad un massimo di venti inviti, con diritto di parola ai soli consiglieri. I richiedenti oltre i venti sono invitati, nello stesso ordine di presentazione delle richieste, alle sedute di consiglio successive. Il presidente della Comunità può decidere, sentito il coordinatore del consiglio, che una seduta del consiglio o parte di essa, in cui si trattino argomenti particolarmente riservati, non sia aperta agli iscritti. Il presidente della consulta o un membro della segreteria della consulta da lui delegato è invitato a tutte le riunioni

del consiglio, anche non aperte al pubblico, con facoltà di parola. Gli iscritti che assistono alle riunioni di consiglio hanno facoltà di esprimersi soltanto con interventi scritti da presentarsi in segreteria entro il giorno precedente la riunione.

5. I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle discussioni ed alle deliberazioni in cui abbiano interesse essi stessi, il coniuge o parenti o affini entro il terzo grado.

6. Le deliberazioni del consiglio hanno efficacia dal momento della loro trascrizione nella raccolta delle delibere del consiglio, curata dal segretario. Fotocopia degli aggiornamenti della raccolta delle delibere viene trasmessa al presidente della Comunità ed al coordinatore del consiglio ogni settimana.

Art. 7

Attribuzioni del consiglio

1. Spetta al consiglio:

- a) eleggere nel proprio seno il presidente della Comunità, la giunta ed il proprio coordinatore, con la funzione di presiederne le sedute;
- b) approvare il bilancio preventivo, predisposto dalla giunta ed inviato alla consulta per l'esame, nonché le variazioni proposte dalla giunta in corso di esercizio;
- c) approvare il bilancio consuntivo, predisposto dalla giunta, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti ed inviato alla consulta per l'esame;
- d) determinare le aliquote dei contributi, proposte dalla giunta;
- e) nominare e revocare il rabbino capo ed il vice rabbino capo;
- f) costituire e risolvere i rapporti di lavoro con il segretario e il tesoriere quando esista;
- g) adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri il Regolamento interno della Comunità e le eventuali modifiche del Regolamento stesso, inviati alla consulta per l'esame e sentito il parere del rabbino capo;
- h) deliberare operazioni immobiliari e in genere atti di straordinaria amministrazione. Tali delibere sono tempestivamente trasmesse all'Unione. L'efficacia di tali delibere è subordinata a quanto previsto dall'art. 22 comma 1/g dello Statuto. Le delibere di vendita o permuta di beni immobili previo parere di cui all'art. 6 comma 1/d dello Statuto sono adottate dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri in base ad almeno due relazioni di stima di esperti scelti dal consiglio fra gli iscritti ad albi professionali.
- i) conservare, riordinare e tutelare gli archivi storici, i beni di culto, culturali, storici ed artistici della Comunità;
- l) redigere la relazione di cui all'art. 6, 1° comma lett.b) dello Statuto e deliberare sulle altre materie specificamente attribuitegli dallo Statuto o dal presente Regolamento o sottopostegli dalla giunta;
- m) approvare i programmi ed i rendiconti di attività proposti dalla giunta;

- n) costituire commissioni per l'espletamento di compiti specifici; tali commissioni possono comprendere anche membri esterni al consiglio e devono fornire al consiglio relazioni sulla attività svolta almeno ogni sei mesi; i funzionari della Comunità competenti partecipano ai lavori delle commissioni; il presidente di ogni commissione è nominato dal consiglio a scrutinio palese;
 - o) designare i delegati non elettivi della Comunità al congresso dell'Unione; tali designazioni avvengono a scrutinio segreto, nel quale ogni membro del consiglio può esprimere voti in numero pari a due terzi degli eligendi;
 - p) designare i consiglieri di sua spettanza nei consigli di quelle istituzioni nelle quali la Comunità stessa debba essere rappresentata; tali designazioni avvengono a scrutinio segreto, nel quale ogni membro del consiglio può esprimere tanti voti quanti sono gli eligendi;
 - q) nominare i consultori di sua spettanza secondo il Regolamento della consulta;
 - r) decidere sui ricorsi degli iscritti in materia di contributi, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 dello Statuto, su proposta di una commissione composta da cinque consiglieri;
 - s) nominare tra gli iscritti il componente di sua spettanza della commissione comunitaria di cui al terzo comma dell'art. 35 dello Statuto;
 - t) istituire sezioni della Comunità in comuni della circoscrizione nei quali il numero degli iscritti lo renda opportuno.
2. Il consiglio può avocare a sé specifiche funzioni della giunta, esclusa la predisposizione del progetto dei bilanci preventivo e consuntivo.
3. Gli iscritti possono prendere visione delle delibere del consiglio, consultando la raccolta delle delibere di consiglio .

Art. 8

Il coordinatore del consiglio

1. Il coordinatore del consiglio è eletto dal consiglio tra i propri componenti a scrutinio segreto. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza dei presenti; se questa non si raggiunge, il coordinatore è eletto mediante ballottaggio fra i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il coordinatore non può far parte della giunta della Comunità.
2. Il coordinatore deve avere la fiducia del consiglio. La mozione di sfiducia al coordinatore, presentata da almeno cinque consiglieri, deve essere posta all'ordine del giorno nella prima seduta convocata successivamente alla sua presentazione.
3. Spetta al coordinatore presiedere le sedute del consiglio, organizzarne il lavoro ed in particolare:
 - a) curare la predisposizione della documentazione necessaria per le sedute del consiglio dando le indicazioni opportune al segretario della Comunità;

- b) sottoporre al consiglio, per l'approvazione, il verbale della seduta precedente, redatto dal segretario;
- c) coordinare il lavoro delle commissioni del consiglio, affinché riferiscano tempestivamente sul lavoro svolto.

Art. 9

La giunta

1. Su proposta del presidente il consiglio elegge tra i propri membri, a scrutinio palese, la giunta, alla quale può revocare la fiducia. Alla giunta spetta l'amministrazione della Comunità.
2. La giunta è composta dal presidente e da otto membri.
3. Su proposta del presidente la giunta elegge tra i propri componenti con voto palese uno o più vice-presidenti; provvede inoltre a distribuire fra i propri componenti la responsabilità dei vari settori attività della Comunità. Può affidare a singoli consiglieri o a commissioni lo svolgimento di compiti specifici sotto la responsabilità di un componente della giunta.
4. Il presidente e la giunta rispondono al consiglio del loro operato. La mozione di sfiducia, firmata da almeno cinque consiglieri, deve essere posta all'ordine del giorno nella prima seduta convocata successivamente alla sua presentazione.
5. La giunta è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci con avviso scritto inviato ai membri della giunta ed al rabbino capo con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione dell'ordine del giorno; copia dell'avviso è inviata per conoscenza al coordinatore del consiglio; in casi urgenti, da ratificarsi in apertura di seduta, è convocata anche verbalmente e telefonicamente dal presidente. Per la validità delle riunioni della giunta occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le sue delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
6. La nomina della giunta è comunicata entro dieci giorni all'Unione.
7. I componenti della giunta che si dimettono dalla carica devono darne comunicazione scritta, depositata in segreteria, al presidente della Comunità. Sulle dimissioni si pronuncia il consiglio nella prima seduta utile.
8. I componenti della giunta decadono dalla carica se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della giunta. La decadenza è pronunciata dal consiglio.
9. I componenti della giunta dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo sono impegnati ad assicurare il regolare svolgimento dell'ordinaria amministrazione nei settori loro affidati fino alla sostituzione, salvo che vengano esonerati da parte del presidente.
10. Quando venga a mancare, per qualsiasi causa, un membro della giunta, il consiglio provvede a sostituirlo nella prima seduta utile; se viene a mancare la maggioranza dei membri della giunta, quest'ultima decade e deve essere prontamente rieletta dal consiglio.
11. I componenti della giunta devono astenersi dal partecipare alle discussioni ed alle deliberazioni in cui abbiano interesse essi stessi, il coniuge o parenti o affini entro il terzo grado.

12. Le deliberazioni della giunta hanno efficacia dal momento della loro trascrizione nella raccolta delle delibere di giunta, curata dal segretario, con l'approvazione del presidente. La raccolta delle delibere di giunta è consultabile dai componenti del consiglio.

Art. 10

Attribuzioni della giunta

1. Spetta alla giunta dare attuazione alle delibere del consiglio, sovrintendere all'andamento e alla gestione di tutti i servizi della Comunità, nonché all'amministrazione del suo patrimonio. Essa deve informare il consiglio di tutte le questioni di sua competenza e sottoporre ad esso le delibere del caso, fornendo tempestivamente ai consiglieri la documentazione opportuna.

2. In particolare spetta alla giunta:

- a) formare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali;
- b) valutare il reddito di ciascun iscritto, ai fini del contributo; a tal fine, su proposta del membro di giunta competente, la giunta nomina a scrutinio palese una apposita commissione;
- c) predisporre i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo, proporre le aliquote dei contributi e fissare i corrispettivi dei vari servizi;
- d) proporre le variazioni necessarie al bilancio preventivo in corso di esercizio;
- e) assumere e licenziare tutti i dipendenti all'infuori del rabbino capo, del vice rabbino capo, del segretario e del tesoriere;
- f) nominare le persone a cui compete la qualifica di ministro di culto per l'esercizio delle funzioni previste dall'intesa con lo Stato, previo parere favorevole del rabbino capo;
- g) vigilare sulle istituzioni di cui all'art.1, lettera h) dello Statuto e proporre le riforme e le mutazioni del fine delle stesse;
- h) esercitare le altre funzioni che le sono attribuite dallo Statuto o delegate dal consiglio;
- i) predisporre i programmi e i rendiconti di attività da sottoporre annualmente al consiglio;
- l) nominare i delegati delle sezioni della Comunità per provvedere ai servizi comunitari decentrati;
- m) informare il consiglio delle delibere adottate.

3. In caso di urgenza la giunta prende anche le deliberazioni che spetterebbero al consiglio, salvo riferire allo stesso per la ratifica, alla sua prima riunione; le delibere da sottoporre alla ratifica del consiglio sono inviate tempestivamente ai consiglieri.

4. I membri di giunta che siano anche componenti dei consigli di enti vigilati dalla Comunità debbono astenersi dal partecipare a discussioni che riguardino gli enti stessi e dalle relative delibere.

5. Nell'espletamento della vigilanza sugli enti ebraici civilmente riconosciuti la giunta deve in ogni caso:

- A) verificare la conformità del bilancio consuntivo e preventivo degli enti stessi alle norme di legge e dei rispettivi statuti; il bilancio si considera approvato se entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuto alla Comunità la giunta non ha opposto diniego motivato;
- B) autorizzare preventivamente gli atti di disposizione del patrimonio; la autorizzazione si considera data se entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta da parte dell'ente, a questo non sia pervenuta comunicazione del motivo del diniego; per la concessione della autorizzazione tali atti devono essere accompagnati da almeno una relazione di stima di esperti scelti dall'ente fra gli iscritti ad albi professionali.

Art. 11

Rilievi sulle delibere

1. Ogni iscritto può segnalare alla giunta dell'Unione delle Comunità le delibere che ritiene non essere state prese in conformità del Regolamento, dello Statuto e della Legge.

Art. 12

Il presidente

1. Il presidente rappresenta ad ogni effetto la Comunità. Egli è eletto dal consiglio tra i propri componenti, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi membri e, se questa non si raggiunge alla prima votazione, mediante ballottaggio fra i due consiglieri che ottengono il maggior numero di voti.
2. L'elezione del presidente è comunicata entro dieci giorni all'Unione.
3. Il presidente della Comunità che sia candidato in competizioni elettorali, politiche o amministrative, decade dalla carica.

Art. 13

Attribuzioni del presidente

1. Spetta al presidente:

- a) convocare il consiglio e la giunta; presiedere la giunta; curare che le delibere della giunta e del consiglio vengano eseguite;
- b) vigilare sulle entrate, sulle spese e su tutti i servizi;
- c) firmare gli atti, la corrispondenza, i documenti contabili ed i mandati di pagamento, con facoltà di delega al segretario o ad un consigliere per singoli atti o categorie;
- d) adottare i provvedimenti ed esercitare le funzioni che lo Statuto e il Regolamento attribuiscono alla sua competenza. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di

competenza della giunta, salvo riferire per la ratifica alla giunta stessa alla riunione successiva. Spetta altresì al presidente vigilare sull'esecuzione degli adempimenti previsti dall'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

2. In caso di impedimento o di assenza il presidente è sostituito dal vice presidente, o da uno dei vice presidenti; ad essi egli può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

Art. 14

Il segretario

1. Il segretario della Comunità è nominato dal consiglio tra gli iscritti ad una Comunità che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a consiglieri di cui agli art. 9 e 10 dello Statuto. Egli ha la direzione degli uffici comunitari e del personale; è responsabile dell'amministrazione e dell'organizzazione dei servizi; predispone e controfirma i bilanci preventivi e consuntivi della Comunità; controfirma i mandati di pagamento, gli ordini di incasso e firma tutti gli atti connessi all'amministrazione, ove non sia specificamente richiesta la firma del legale rappresentante.

2. Il segretario assiste alle sedute di consiglio e di giunta, predispone gli elementi necessari per le relative deliberazioni e redige i verbali delle sedute stesse, di norma prima della seduta successiva, curandone l'affissione e la comunicazione, ove previsto nelle delibere stesse o espressamente previsto dal presente Regolamento. Il verbale resta a disposizione dei consiglieri in segreteria; qualora una riunione del consiglio si sia svolta a porte chiuse o qualora il consiglio lo abbia deciso, il verbale non viene distribuito, ma resta a disposizione dei consiglieri solamente in visione in segreteria. Il segretario cura la trascrizione dei verbali del consiglio e della giunta in distinte raccolte cronologiche, entro il giorno successivo alla loro approvazione.

Il segretario predispone un bilancio di verifica mensile con l'indicazione delle somme già impegnate per i vari capitoli di spesa.

3. Il segretario rilascia attestati e certificati sulla base degli atti di archivio, che non siano di competenza rabbinica; provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio e della giunta e delle disposizioni del presidente ed ha in genere le attribuzioni ed i compiti relativi agli atti ed alle attività della Comunità, assicurando il loro buon svolgimento per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 15

I revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono nominati dall'Unione secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 28 dello Statuto.

2. Le norme sulle funzioni, sulle cause di incompatibilità con la carica e sulla retribuzione dei revisori dei conti sono specificate nell'art. 28 dello Statuto.

Art. 16

Il rabbino capo

1. Il rabbino capo esercita le funzioni di magistero, di giurisdizione e di direzione del culto che gli competono secondo la legge e la tradizione ebraiche. Egli interviene alle sedute del consiglio e della giunta con voto consultivo e deve dare il suo parere su tutte le questioni relative al rito, al culto ed alla istruzione ebraica.
2. Ove la Comunità sia priva di rabbino capo, spetta al consiglio assicurare nel modo più idoneo i servizi religiosi e di culto con la collaborazione dell'Unione e della Consulta Rabbinica, affidando incarichi specifici ad uno o più rabbini.
3. Le norme per la nomina e la revoca del rabbino capo sono definite dall'art. 30 dello Statuto. Il rabbino capo della Comunità di Roma deve avere il titolo di rabbino maggiore.